

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Melzo, 09/01/2013

OGGETTO: Novità fiscali 2013

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. la Finanziaria 2013,c.d. “Legge di stabilità 2013”, che tra le principali disposizioni di natura fiscale prevede:

- il recepimento della Direttiva UE in materia di fatturazione;
- alcune modifiche alla disciplina della TARES;
- la riapertura della rivalutazione dei terreni / partecipazioni posseduti all'1.1.2013;
- l'incremento al 22% dell'aliquota IVA ordinaria dall'1.7.2013;
- la riduzione al 20% della deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli utilizzati dalle imprese / lavoratori autonomi;
- la soppressione della possibilità, per le società agricole, di optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie nonché, per quelle esercenti esclusivamente attività di manipolazione, conservazione, ecc. di prodotti agricoli, per l'applicazione del coefficiente di redditività del 25%;
- l'incremento della deduzione IRAP c.d. “cuneo fiscale” e dell'ulteriore deduzione;
- l'incremento della detrazione per figli a carico;
- il differimento al 2012 della decorrenza dell'IVIE e dell'IVAFE.

Di seguito si procede con l'analisi dettagliata delle novità.

LA NUMERAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALL'1.1.2013

A seguito dell'adeguamento della normativa IVA nazionale alla Direttiva UE in materia di fatturazione, dal 2013 il numero della fattura deve identificare il documento in modo univoco.

In attesa dell'auspicato intervento dell'Agenzia delle Entrate si propongono di seguito alcune soluzioni operative finalizzate al rispetto del suddetto precetto normativo.

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Nell'ambito della Finanziaria 2013 sono state inserite una serie di disposizioni finalizzate al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE **in materia di fatturazione** (art. 1, commi da 324 a 335, Legge n. 228/2012).

In particolare il comma 325, lett. d), provvede a **riscrivere l'art. 21, DPR n. 633/72**, denominato "*Fatturazione delle operazioni*", adeguandolo alla normativa comunitaria.

IL CONTENUTO DELLA "NUOVA" FATTURA

In base al **nuovo comma 2** del citato art. 21, nella fattura devono essere presenti i seguenti elementi:

- ✓ data di emissione;
- ✓ **numero progressivo che la identifichi in modo univoco**;
- ✓ ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto;
- ✓ cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- ✓ numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- ✓ ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- ✓ numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisca nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
- ✓ natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- ✓ corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2); corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- ✓ aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

- ✓ data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, DL n. 331/93;
- ✓ annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

In base al comma 335 le nuove disposizioni vanno applicate **alle operazioni effettuate a partire dall'1.1.2013**.

LA NUMERAZIONE DELLA FATTURA

Un elemento indispensabile e fondamentale della fattura è costituito dal relativo **“numero” di emissione**. La normativa vigente fino al 31.12.2012 e quella in vigore dall'1.1.2013 dispongono espressamente quanto segue:

Art. 21, comma 2, DPR n. 633/72	
Fino al 31.12.2012	Dall'1.1.2013
<i>“La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare ...”</i>	<i>“La fattura contiene le seguenti indicazioni: ... b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; ...”</i>

Dal confronto delle 2 disposizioni è possibile riscontrare che **non è più prevista la numerazione “per anno solare”**, ossia che la numerazione delle fatture inizi ogni anno dal numero 1.

La previsione della nuova disposizione, in base alla quale il numero (progressivo) deve identificare la fattura **in modo univoco** deve essere tradotta nella realtà quotidiana delle imprese / lavoratori autonomi. Infatti, non sembra possibile che 2 fatture abbiano il medesimo numero, ancorché differenziate dalla data di emissione in 2 anni diversi.

Merita evidenziare che l'art. 226, Direttiva n. 2006/112/CE, denominato *“Contenuto delle fatture”* prevede, tra l'altro, l'indicazione di:

“2) un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico”.

In attesa degli auspicabili chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate **si propongono di seguito alcune interpretazioni del precetto normativo in esame.**

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Soluzione 1	Proseguire nel 2013 con la numerazione del 2012. Così, se l'ultima fattura emessa nel 2012 è la n. 458 la prima del 2013 sarà la n. 459, la seconda la n. 460 e così via. Ciò consentirebbe di poter "contare" da subito sulla univocità del documento.
Soluzione 2	Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva partendo da 1, senza alcun ulteriore elemento distintivo, proseguendo con la numerazione anche negli anni successivi. Ciò non appare conforme alle nuove regole in quanto il n. 1 è già stato attribuito ad una fattura anche prima del 2013. Tuttavia potrebbe essere accettata sulla base del fatto che le nuove regole, come sopra accennato, sono applicabili alle operazioni effettuate dall'1.1.2013.
Soluzione 3	Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva nell'ambito di ciascun anno, inserendo nel numero della fattura l'anno di emissione della stessa. Così, la prima fattura emessa avrà il n. 1/2013, la seconda il n. 2/2013, e così via. È possibile comunque invertire l'anno con il numero e pertanto avere la fattura n. 2013/1, n. 2013/2, e così via.

TENUTA DI REGISTRI SEZIONALI

In caso di adozione di **registri IVA sezionali** le predette soluzioni dovranno essere applicate per ogni serie di numerazione (individuate da una specifica lettera dell'alfabeto). Utilizzando 2 registri sezionali delle fatture emesse è possibile quindi adottare la seguente numerazione:

Sezionale A Sezionale B

n. 1/2013/A n. 1/2013/B

n. 2/2013/A n. 2/2013/B

n. 3/2013/A n. 3/2013/B

... ..

Ovvero, proseguendo con la numerazione del 2012

n. 459/A n. 621/B

n. 460/A n. 622/B

n. 461/A n. 623/B

... ..

STAMPA DEI REGISTRI IVA

La scelta del sistema utilizzato per rispettare la numerazione univoca delle fatture si ripercuote sulla stampa dei registri IVA. Infatti, considerato che in base all'art. 23, comma 2, DPR n. 633/72

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

per ciascuna fattura deve essere **riportato** “*il numero progressivo...*”, sul registro delle fatture emesse dovrà essere stampato quanto indicato sul documento.

Analogamente, quanto sopra deve essere rispettato anche con riferimento alla stampa del registro IVA degli acquisti ex art. 25, DPR n. 633/72.

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Le modifiche apportate al DL n. 331/93 riguardano il momento di effettuazione delle operazioni (art. 39), nonché la relativa fatturazione (art. 46) e registrazione (art. 47).

Momento di effettuazione delle operazioni

Una cessione/acquisto intraUE si considera **effettuata** all'atto **dell'inizio del trasporto /spedizione dei beni** all'acquirente o a terzi per suo conto, dall'Italia o dallo Stato UE di provenienza. Non è stato modificato il momento di effettuazione in presenza di effetti traslativi/costitutivi successivi alla consegna nonché in caso di contratti estimatori.

In merito alle ipotesi che **anticipano** il momento di effettuazione dell'operazione rileva **l'emissione della fattura** (in precedenza era previsto anche il pagamento di tutto o parte del corrispettivo). In tal caso l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

Per le cessioni/acquisti effettuati **in modo continuato nell'arco di un periodo superiore ad un mese**, il momento di effettuazione è fissato **al termine di ciascun mese**.

Fatturazione / registrazione delle operazioni

In relazione agli **acquisti intraUE** è confermata la consueta modalità di **integrazione della fattura emessa dal fornitore UE**. Relativamente alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti UE, l'integrazione della fattura estera non è più limitata ai servizi generici ex art. 7-ter, DPR n. 633/72.

Le fatture così integrate vanno annotate:

1. nel registro delle fatture emesse/corrispettivi **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione**, e con riferimento al mese precedente, con l'indicazione del corrispettivo espresso in valuta estera;
2. nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell'IVA a credito.

In caso di **mancato ricevimento** della fattura estera **entro il secondo mese successivo** a quello di effettuazione, l'acquirente è tenuto ad emettere **entro il giorno 15 del terzo mese successivo**

MERKABA Consulting S.r.l.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

a quello di effettuazione un'apposita **autofattura**. L'annotazione nel registro delle fatture emesse va effettuata **entro il termine di emissione** e con riferimento al mese precedente.

La fattura relativa ad una **cessione intraUE** va emessa **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione** e va annotata nel registro delle fatture emesse **entro il termine di emissione**, con riferimento al mese di effettuazione.

IMU

Relativamente all'IMU, per il 2013 e 2014, "*al fine di assicurare la **spettanza ai Comuni del gettito***", sono introdotte le seguenti novità:

- è **soppressa la quota riservata allo Stato** pari al 50% dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Di conseguenza l'intero gettito spetta al Comune. È **soppresso**, conseguentemente, **il Fondo sperimentale di riequilibrio** ex art. 2, D.Lgs. n. 23/2011;
- è **riservato allo Stato** il gettito IMU, calcolato sulla base dell'aliquota "*standard*" dello 0,76%, derivante **dagli immobili appartenenti alla categoria catastale "D"**. Per tali immobili i Comuni possono aumentare fino allo 0,3% l'aliquota "*standard*".

TARES

È stato modificato l'art. 14, DL n. 201/2011, c.d. "Salva Italia", che prevede l'istituzione all'**1.1.2013**, da parte dei Comuni, di un **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi** (TARES) relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Tale tributo è dovuto dai soggetti che **possiedono o detengono** a qualsiasi titolo **locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani** e va versato al Comune in cui insiste l'immobile/area assoggettato al tributo.

In particolare, a seguito della modifica/integrazione del citato art. 14, è previsto che:

● la TARES va **commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie**, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento ex DPR n. 158/99.

Fino alla revisione del Catasto, **la superficie assoggettabile al tributo** è costituita "*da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*".

MERKABA Consulting S.r.l.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

A tal fine vanno considerate le **superfici dichiarate / accertate ai fini della TARSU / TIA / TIA 2.**

Il Comune, nell'ambito dell'attività di accertamento, può determinare la **superficie assoggettabile** al nuovo tributo per:

- le **unità immobiliari a destinazione ordinaria** iscritte / iscrivibili nel Catasto edilizio urbano facendo riferimento **all'80% della superficie catastale** individuata secondo i criteri stabiliti dal citato Regolamento ex DPR n. 138/98;

- le **altre unità immobiliari** facendo riferimento alla **superficie calpestabile**;

• nella **Dichiarazione TARES**, relativa alle **unità immobiliari a destinazione ordinaria**, vanno obbligatoriamente indicati i **dati catastali**, il **numero civico** e **dell'interno se esistente**;

• fino al 31.12.2013 i Comuni possono affidare la gestione della TARES o della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 29 del citato art. 14 (possibilità alternativa al nuovo tributo per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotta) ai soggetti che al 31.12.2012 svolgevano il servizio di gestione / accertamento / riscossione della TARSU / TIA / TIA 2;

• la TARES, la citata tariffa e la maggiorazione vanno versate:

- **esclusivamente al Comune** tramite il **mod. F24** o apposito **bollettino di c/c postale**;

- in **4 rate trimestrali** scadenti nei mesi di **gennaio, aprile, luglio e ottobre**.

Il Comune può **variare la scadenza ed il numero delle rate**.

Per il 2013 la prima rata è **posticipata ad aprile** salva la facoltà del Comune di posticipare ulteriormente tale termine;

→ **per il 2013**, fino alla determinazione delle tariffe, le rate sono determinate in acconto e commisurate all'importo versato nel 2012 per la TARSU / TIA / TIA 2;

→ per gli **immobili "occupati" dall'1.1.2013** le rate vanno determinate con riferimento alle tariffe TARSU / TIA / TIA 2 applicate dal Comune **nel 2012**;

→ il **pagamento a conguaglio sulle rate versate in acconto** "è effettuato con **la rata successiva alla determinazione delle tariffe**";

→ **per il 2013** il pagamento della maggiorazione è effettuato sulla base della misura standard di € 0,30 per mq alla scadenza delle prime 3 rate contestualmente al versamento della TARES o della tariffa (senza applicazione di sanzioni ed interessi).Il conguaglio per

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

l'eventuale incremento della maggiorazione fino a € 0,40 è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata;

➔ è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI A BASSE EMISSIONI

È fissato a 30 giorni (anziché dall'1.1.2013) dalla data di entrata in vigore del Decreto attuativo delle disposizioni di cui all'art. 17-decies, DL n. 83/2012, c.d. "Decreto Crescita", il termine a decorrere dal quale, e fino al 31.12.2015, è riconosciuto un contributo a favore dei soggetti che:

- acquistano in Italia, anche tramite leasing, un veicolo nuovo a basse emissioni complessive;
- consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori (in caso di leasing) da almeno 12 mesi. Il veicolo consegnato deve essere della stessa categoria di quello acquistato e deve risultare immatricolato da almeno 10 anni prima della data d'acquisto del nuovo.

Si rammenta che sono "a basse emissioni complessive" i veicoli a trazione elettrica, ibrida, GPL, metano, biometano, biocombustibile e idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica **non superiori a 120 g/km** e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti.

Il contributo è pari a:

CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE			
Anno acquisto veicolo	che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a		
	50 g/km	95 g/km	120 g/km
2013	20%	20%	20%
2014	prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 5.000	prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 4.000	prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 2.000
2015	prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 3.500	prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 3.000	prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 1.800

Il contributo in esame è:

- ⇒ riconosciuto all'acquirente mediante **compensazione con il prezzo di acquisto**;
- ⇒ rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici / importatrici le quali lo "recuperano" **quale credito d'imposta** utilizzabile in compensazione.

MERKABA Consulting S.r.l.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di **rideterminare il costo di acquisto** di:

- terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto **alla data dell'1.1.2013, non in regime di impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2013** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione ed all'asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva** calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
- **2%** per le **partecipazioni non qualificate**;
- **4%** per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**.

INCREMENTO ALIQUOTE IVA

Modificando l'art. 40, comma 1-ter, DL n. 98/2011 (c.d. "Manovra Correttiva") è disposto l'incremento, **dall'1.7.2013**, dell'aliquota IVA ordinaria **dal 21% al 22%**.

Si rammenta che il citato art. 40, come modificato dall'art. 21, DL n. 95/2012, prevedeva l'aumento delle aliquote IVA del 10% e 21% di 2 punti percentuali nel periodo 1.7 – 31.12.2013 e la rideterminazione delle stesse, dall'1.1.2014, nella misura dell'11% e del 22% qualora entro il 30.6.2013 non fosse entrata in vigore la Riforma fiscale.

Ora la Finanziaria 2013 anticipa, di fatto, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 22% e tale aumento opera a prescindere dall'entrata in vigore della predetta Riforma. Non è riproposto l'incremento dell'aliquota IVA ridotta del 10% che rimane pertanto confermata in tale misura.

DETAZZAZIONE PREMI INCREMENTO PRODUTTIVITÀ

Per la proroga, dall'**1.1 al 31.12.2013**, delle misure sperimentali al fine di agevolare l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta "una speciale agevolazione" le cui modalità attuative

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

saranno definite da un apposito DPCM. Per tale agevolazione sono stati stanziati fondi nel limite massimo di € 950 milioni per il 2013 e di € 400 milioni per il 2014.

Le medesime misure sono applicabili, con le stesse modalità, anche **per il periodo 1.1 – 31.12.2014** entro il limite massimo di € 800 milioni. In tal caso, il termine per l'emanazione del DPCM è fissato al 15.1.2014.

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Dal'1.1.2013 sono **aumentate le detrazioni** relative ai figli fiscalmente a carico. Infatti, per effetto della modifica dell'art. 12, comma 1, lett. c), TUIR, è disposta la spettanza di:

- **☐€ 950** (in luogo di € 800) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
- **☐€ 1.220** (in luogo di € 900) per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.

È previsto inoltre l'**aumento** delle predette detrazioni di **€ 400** (in luogo di € 220) per ogni figlio portatore di handicap.

DEDUZIONI IRAP

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (ossia **dal 2014** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), sono incrementate la deduzione IRAP c.d. "cuneo fiscale", nonché l'ulteriore deduzione differenziata a seconda dell'ammontare del valore della produzione.

DEDUZIONE PER IL "CUNEO FISCALE"

È incrementata la deduzione IRAP finalizzata a contrastare il c.d. "cuneo fiscale e contributivo", di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, D.Lgs. n. 446/97. In particolare, relativamente a **ciascun dipendente a tempo indeterminato**, è prevista la deducibilità di un importo forfetario pari a:

- **€ 7.500** (in luogo di € 4.600) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, **€ 13.500** (in luogo di € 10.600);
- **€ 15.000** (in luogo di € 9.200) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, **€ 21.000** (in luogo di € 15.200), c.d. "deduzione maggiorata", per ogni lavoratore impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

MERKABA Consulting S.r.l.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

ULTERIORE DEDUZIONE

È incrementata l'**ulteriore deduzione** dalla base imponibile IRAP, prevista dall'art. 11, comma 4-bis, D.Lgs. n. 446/97, spettante ai soggetti passivi con **valore della produzione inferiore o uguale a € 180.999,91**.

DEDUCIBILITÀ COSTI AUTOVEICOLI

Con la modifica dell'art. 164, TUIR, è disposta l'**ulteriore riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli** utilizzati da imprese e lavoratori autonomi, che passa dall'attuale 40% **al 20%**.

Si rammenta che la Legge n. 92/2012 ha (aveva) già ridotto dal 2013 la predetta percentuale al 27,5%, che pertanto è già sostituita prima della relativa entrata in vigore.

La nuova misura, che rimane applicabile, in generale, dal 2013, va considerata ai fini della determinazione degli **acconti dovuti per il 2013**. Infatti, dovrà essere assunta quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la nuova percentuale.

La Finanziaria 2013 non ha ulteriormente modificato la percentuale di deducibilità relativa ai **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** che dal 2013, per effetto della modifica apportata all'art. 164, TUIR ad opera della citata Legge n. 92/2012, passa **dal 90% al 70%**.

RIVALUTAZIONE REDDITO DOMINICALE E AGRARIO

Per il **triennio 2013 – 2015**, ai fini delle imposte dirette, il **reddito dominicale ed agrario è rivalutato** (nel testo originario era previsto per il 2012 – 2014):

- **del 15%**;
- **del 5%** per i **terreni agricoli e per quelli non coltivati**, posseduti e condotti da **coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP)** iscritti nella previdenza agricola.

Tale incremento va applicato sull'importo risultante dalla rivalutazione ex art. 50, Legge n. 662/96, pari all'80% per il reddito dominicale e al 70% per il reddito agrario.

Le nuove disposizioni devono essere considerate per la determinazione dell'acconto IRPEF 2013.

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

SOCIETÀ DI PERSONE E SRL AGRICOLE

Nell'ambito del settore agricolo sono abrogate alcune disposizioni previste dalla Finanziaria 2007.

In particolare:

- ➔ per le società di persone e le srl che assumono la qualifica di società agricole ex art. 2, D.Lgs. n. 99/2004 è **eliminata la possibilità di optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiari** ai sensi dell'art. 32, TUIR;
- ➔ per le società di persone e srl costituite da imprenditori che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci **non è più consentito optare per la determinazione del reddito** applicando ai ricavi il **coefficiente di redditività del 25%**.

Le **opzioni già esercitate** divengono **inefficaci** con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (in generale, dal 2015).

Con un apposito DM potranno essere fissate specifiche disposizioni transitorie.

Le novità in esame devono essere considerate per la determinazione dell'acconto IRPEF/ IRES dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

ESCLUSIONE IRAP PER IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI "MINIMI"

Dal 2014 è previsto lo stanziamento di un fondo finalizzato all'**esclusione da IRAP delle imprese individuali** nonché dei **lavoratori autonomi** che:

- **non si avvalgono di dipendenti** o soggetti assimilati;
- **utilizzano**, anche in locazione, **beni strumentali per un ammontare massimo** che sarà stabilito da un apposito DM.

"PATRIMONIALE" SU IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERI

Modificando l'art. 19, DL n. 201/2011 sono state introdotte alcune novità relativamente all'imposta patrimoniale per gli immobili e le attività finanziarie detenuti all'estero.

Con riferimento agli **immobili**:

- ➔ è **differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (c.d. IVIE)**, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti;

MERKABA Consulting S.r.l.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

- in base al nuovo comma 15-ter per **l'abitazione principale** e relative pertinenze nonché per gli **immobili non locati** assoggettati all'imposta patrimoniale non è applicabile la disposizione ex art. 70, comma 2, TUIR, ossia l'IRPEF sul reddito fondiario;
- è introdotta la modalità di **versamento dell'imposta in acconto e a saldo** (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF.

Con riferimento alle **attività finanziarie**:

- è **differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (c.d. IVAFE)** dalle persone fisiche residenti;
- l'applicazione **dell'imposta nella misura fissa di € 34,20 è estesa a tutti i c/c bancari e libretti al risparmio, ovunque detenuti**. In precedenza l'applicabilità di tale misura era limitata esclusivamente a quelli detenuti in Stati UE / SEE;
- è introdotta la modalità di **versamento dell'imposta in acconto e a saldo** (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF.

In considerazione della nuova decorrenza, dal 2011 al 2012, delle citate imposte **quanto versato nel 2011 è considerato eseguito in acconto per il 2012**.

Lo studio resta a disposizione per ogni necessità e/o chiarimento.

Merkaba Consulting S.r.l.

Daniela Giuliani *Franco Cremonesi*

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603